



38009-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

RENATO GIUSEPPE BRICCHETTI	- Presidente -	Sent. n. sez. 1842/2021
GAETANO DI GIURO		CC - 20/05/2021
DANIELE CAPPUCCIO		R.G.N. 2128/2021
ANTONIO CAIRO	- Relatore -	
CARLO RENOLDI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 26/11/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI

udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
lette/sentite le conclusioni del PG

M

Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Suprema Corte di cassazione, Giulio Romano, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di sorveglianza di Sassari, con l'ordinanza in epigrafe indicata, in data 26 novembre 2020, ha respinto il reclamo presentato da (omissis) avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, su impugnazione presentata ex artt. 35 e 69, comma 6, lett. b), L. 26 luglio 1975, n. 354 (d'ora in avanti anche Ord. pen.), relativa alle modalità di esecuzione delle visite mediche, presso la (omissis) (omissis), per i detenuti ristretti in regime di cui all'art. 41-*bis* Ord. pen.

Il detenuto aveva lamentato che la presenza della polizia penitenziaria all'interno della stanza di visita ledesse il suo diritto al rapporto fiduciario medico-paziente e che si sarebbe potuta assicurare la medesima finalità di controllo, facendo permanere all'esterno l'agente di polizia, in condizione di vigilanza e senza possibilità di ascoltare i particolari tipicamente medici del colloquio.

Ancora, la videoregistrazione era da ritenere un'intercettazione come tale illegittima, perché non autorizzata dall'autorità giudiziaria.

Il provvedimento impugnato ha spiegato che dall'istruttoria svoltasi è stato appurato che la polizia penitenziaria stazionava all'interno della stanza, se richiesta dal medico o nei casi di maggiore pericolosità o di pregressi tentativi di aggressione verso il personale sanitario.

Ciò avrebbe escluso, nella prospettiva del reclamante, il libero esplicitarsi del rapporto medico-paziente e la libertà di riferire sintomi e segni diagnosticamente utili in sede di visita, per un preciso e completo inquadramento dell'eventuale condizione patologica.

Il Tribunale, sulla scorta di premesse siffatte, ha ritenuto che la presenza della polizia penitenziaria al momento della visita non fosse effettivamente compatibile con il diritto alla riservatezza e alla salute del detenuto, oltre che con la salvaguardia del rapporto medico-paziente e che nel corretto bilanciamento tra le diverse esigenze di sicurezza e tutela del personale medico, si dovesse permettere una visione diretta del luogo di visita alla polizia penitenziaria stessa, in servizio. Ciò senza possibilità di ascolto dei dialoghi e in sola funzione di controllo dell'andamento della visita in corso. L'obiettivo sarebbe stato possibile attraverso l'impiego del vetro di cui la stanza-visite era munita e sempre che la presenza diretta non fosse stata richiesta dal personale sanitario stesso ovvero non ricorressero condizioni di specifica necessità.

Ha ritenuto, infine, il Tribunale legittima l'allocazione delle telecamere non essendo visionate da alcuno le immagini e potendo essere utilizzate solo in caso eventuale e di postuma necessità.

2. Ricorre per cassazione (omissis) con il ministero del difensore di fiducia, avvocato (omissis) che sviluppa due motivi sostanzialmente sovrapponibili.

Lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione, annotando come la allocazione delle telecamere non fosse conforme all'ordinamento, non risultando esse autorizzate dall'autorità giudiziaria e traducendosi in uno strumento di intercettazione, ai sensi dell'art. 266 cod. proc. pen. A nulla rileverebbe la circostanza che le immagini non sarebbero visionate da alcuno, ma solo catalogate in archivio.

La presenza, infatti, delle registrazioni della visita avrebbe avuto incidenza sulla libertà del detenuto stesso, limitandone anche la facoltà di richiedere l'accertamento medico, con la conseguenza di trasformare il trattamento detentivo in una realtà contraria al senso di umanità e in un trattamento degradante.

OSSERVA IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va respinto.

1.1. Deve premettersi che la cella e gli ambienti penitenziari non sono luoghi di privata dimora nella esclusiva disponibilità del detenuto. A costui, dunque, non compete la titolarità del cd. *ius excludendi alios* con riguardo agli spazi in questione. Si tratta di locali e di aree nella disponibilità dell'Amministrazione penitenziaria che ne può fare sempre uso secondo le finalità e i modi consentiti dalle previsioni di legge (Sez. 7, n. 21506 del 16/03/2017, Roman, Rv. 269781, I; Sez. 1, n. 32851 del 06/05/2008, Sapone, Rv. 241228). Ciò vale viepiù allorquando si debba esercitare la dovuta vigilanza sui detenuti, secondo le finalità di legge, alla stregua delle specifiche modalità individuate, caso per caso, e attuando forme di controllo, anche penetranti, in presenza di soggetti di particolare pericolosità, come nel caso del ricorrente (o, in generale, dei ristretti in regime di cui all'art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354).

L'esercizio del controllo con i mezzi preferibili in concreto è, dunque, scelta rimessa all'amministrazione penitenziaria, con la conseguenza che se, da un lato, non si può trasmodare nella sottoposizione a torture o trattamenti inumani o degradanti, dall'altro, si deve, comunque, contemperare la facoltà di attuare una forma di vigilanza con la finalità tipica di una restrizione, in cui sono sospese le regole trattamentali ordinarie.

1.2. La giurisprudenza della Corte Edu (a partire dalla sentenza della Grande Camera del 06/04/2000, Labita c. Italia) ha costantemente affermato che, per ravvisare un trattamento contrario al principio di umanità, occorre che si superino

certe soglie di gravità, da valutare nel caso concreto, secondo alcuni parametri concorrenti, considerando contemporaneamente le ragioni della tutela e fermo restando che ci si deve pur sempre trovare in presenza di una sofferenza o di una umiliazione di livello significativamente superiore a quello che ordinariamente accompagna il tipo di afflizione della restrizione, in corso di esecuzione. Tale superamento, come riconosciuto dalla stessa giurisprudenza della medesima Corte Edu (sentenza del 01/09/2015, Paolello c. Italia) non si è ritenuto verificarsi per il solo effetto della videosorveglianza all'interno della cella, poiché nella specie essa rilevava in funzione della tutela di esigenze di ordine pubblico e sicurezza interna, tesi non smentita neppure da una pronuncia di legittimità (Sez. 1, n. 49988 del 24/11/2009, Rv. 245969) che ha, comunque, osservato che la ripresa costante, anche nel gesto di fruizione della *toilette*, superasse il livello di tollerabilità.

La reale attuazione del controllo, pertanto, nel caso di specie, in uno alle relative modalità, oggettivamente e secondo quanto rappresentato, non risultano toccare sotto alcun profilo soglie di umiliazione e di sofferenza tali da indurre a ipotizzare una violazione dell'art. 3 della CEDU.

Ciò perché le cautele e le metodiche attuate sono commisurate e collegate alle particolari condizioni di pericolosità soggettiva del detenuto, già ravvisate in termini concreti e attuali dal regime restrittivo riservatogli.

Neppure vi sarebbe spazio per configurare una violazione del principio convenzionale, in un ambito di esercizio di funzioni comportanti intrusioni nella sfera privata, in sé ammissibili anche all'interno dei locali di cui trattasi, nei casi in cui la violazione della riservatezza ha una portata limitativa che non si presenta come sproporzionata rispetto alla finalità cui protende. Ciò pur tenendo in debito conto i diversi valori che si confrontano (dalla tutela del diritto alla privacy a quella della salute e del controllo in funzione della pericolosità del ristretto che richieda un intervento sanitario).

1.3. Ebbene ammessa la possibilità di seguire, in funzione del controllo, la visita da parte di un operatore penitenziario, non vi sarebbe ragione per ritenere che la registrazione delle immagini possa essere lesiva dei diritti del detenuto.

Non è risolutivo il richiamo alla disciplina sulle intercettazioni.

Si è anticipato che si registrano le sole immagini e non i passaggi comunicativi, con la conseguenza che non ci si muove al cospetto di intercettazioni tra presenti in senso stretto e che il richiamo alla violazione di legge, invocato dal ricorrente, non sussiste.

Per altro verso, il regime differenziato a cui è sottoposto il detenuto legittima quella forma di controllo per una verifica anche *ex post* sulla correttezza dei comportamenti reciproci, durante l'accertamento medico, oltre che su possibili intimidazioni che il sanitario potrebbe subire.

La conservazione delle stesse registrazioni, pertanto, ha una finalità sua propria e si giustifica, in ragione del tipo di detenzione e, soprattutto, non si risolve, come affermato in ricorso, in un'azione di afflizione aggiuntiva e fine a se stessa, ma trova ampia e adeguata giustificazione nella condizione di restrizione che caratterizza il regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. (anche: Corte cost. 186/2018).

2. Alla luce di quanto premesso il ricorso va ritenuto infondato. Segue il rigetto relativo e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 20 maggio 2021

il Consigliere est.

Antonio Cairo



Il Presidente

Renato Giuseppe Bricchetti

